

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1575-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE TAVIANI)

Comunicata alla Presidenza il 18 gennaio 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica della Zambia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Lusaka il 27 ottobre 1972, e relativo Protocollo di modifica, firmato a Lusaka il 13 novembre 1980

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Trasporti

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1981

ONOREVOLI SENATORI. — Questa Convenzione si inserisce fra le molte iniziative in campo sociale, economico e finanziario in atto da parte degli Stati industrializzati, tra i quali l'Italia, nei riguardi di quei Paesi che, come la Zambia, devono affrontare problemi di trasformazione di strutture e di industrializzazione per il loro generale sviluppo.

Come opportunamente sottolinea la relazione governativa, la presenza italiana in Zambia si è sviluppata dopo la costruzione della diga di Kariba, e si è concretata in numerose opere affidate a imprese e tecnici italiani soprattutto, ma non solo, nel settore delle opere pubbliche, bensì anche in altri settori.

La Convenzione attua la regolamentazione del potere impositivo degli Stati contraenti: tenendo conto dell'esigenza di un equilibrio di sacrifici, non dimentica tuttavia la diversità di situazioni economiche esistenti nei due paesi. In conseguenza di ciò, essa, pur allineandosi ampiamente allo schema-tipo adottato in materia dall'OCSE, se ne discosta per talune soluzioni suggerite dalla situazione di Paese in via di sviluppo della Zambia.

La Commissione affari esteri, nel sottolineare l'urgenza di giungere alla ratifica di questa Convenzione la cui efficacia, a norma dell'articolo 27, retroagisce al 1971, invita la Assemblea ad approvare il presente disegno di legge.

TAVIANI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Zambia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Lusaka il 27 ottobre 1972, e relativo Protocollo di modifica, firmato a Lusaka il 13 novembre 1980.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e al Protocollo, di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 27 della Convenzione e all'articolo 4 del Protocollo di modifica.

